

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

**Disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA - IN ACCORDO QUADRO**

Sommario

[1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4](#_Toc164855958)

[1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5](#_Toc164855959)

[1.2. DOTAZIONI TECNICHE 5](#_Toc164855960)

[1.3. IDENTIFICAZIONE 5](#_Toc164855961)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6](#_Toc164855962)

[2.1. DOCUMENTI DI GARA 6](#_Toc164855963)

[2.2. CHIARIMENTI 6](#_Toc164855964)

[2.3. COMUNICAZIONI 6](#_Toc164855965)

[3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7](#_Toc164855966)

[3.1. DURATA 7](#_Toc164855967)

[3.2. REVISIONE PREZZI 8](#_Toc164855968)

[3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 8](#_Toc164855969)

[4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9](#_Toc164855970)

[5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 10](#_Toc164855971)

[6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 11](#_Toc164855972)

[6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 11](#_Toc164855973)

[6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11](#_Toc164855974)

[6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 11](#_Toc164855975)

[6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 11](#_Toc164855976)

[6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 12](#_Toc164855977)

[7. AVVALIMENTO 12](#_Toc164855978)

[8. SUBAPPALTO 13](#_Toc164855979)

[9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 13](#_Toc164855980)

[10. GARANZIA PROVVISORIA 13](#_Toc164855981)

[11. SOPRALLUOGO 15](#_Toc164855982)

[12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 15](#_Toc164855983)

[13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 15](#_Toc164855984)

[13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 15](#_Toc164855985)

[14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 16](#_Toc164855986)

[15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 17](#_Toc164855987)

[15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 17](#_Toc164855988)

[15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 372 DEL D.LGS. 12/01/2019, N. 14 19](#_Toc164855989)

[15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 19](#_Toc164855990)

[15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 19](#_Toc164855991)

[16. OFFERTA TECNICA 20](#_Toc164855992)

17. CAMPIONATURA …………………………………………………………………………………………………………………21

18. OFFERTA ECONOMICA ………………………………………………………………………………………………………….21

[19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 23](#_Toc164855994)

[19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 23](#_Toc164855995)

[19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 23](#_Toc164855996)

[19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 24](#_Toc164855997)

[19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 24](#_Toc164855998)

[20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 25](#_Toc164855999)

[21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 25](#_Toc164856000)

[22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25](#_Toc164856001)

[23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 25](#_Toc164856002)

[24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 27](#_Toc164856003)

[25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 27](#_Toc164856004)

[26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 28](#_Toc164856005)

[27. CODICE DI COMPORTAMENTO 28](#_Toc164856006)

[28. ACCESSO AGLI ATTI 28](#_Toc164856007)

[29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 29](#_Toc164856008)

[30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29](#_Toc164856009)

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara a procedura aperta europea per l’appalto della fornitura di matrici di rigenerazione dermica.

PREMESSE

Con **Decisione a contrarre n. xxx**, **del xx/xx/2025**, questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di matrici di rigenerazione dermica, suddivisa in n. 6 lotti unici e indivisibili, da aggiudicare singolarmente.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è stimata in nove mesi a decorrere dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento della fornitura è tutto il territorio dell’Azienda USL della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini corrispondenti ai codici NUTS: ITH57, ITH58, ITH59).

Il Codice Unico di Intervento (CUI) è F02483810392202400119 e i Codici Identificativi di Gara (CIG) sono indicati nella piattaforma SATER di Intercent-ER, all’interno della sezione dedicata alla gara.

Il Responsabile unico del progetto è l’avv. Tania Cinalli (*e-mail* tania.cinalli@auslromagna.it).Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Alice Alessandri (*e-mail* alice.alessandri@auslromagna.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

## 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.Lgs. 82/2005, recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma SATER di Intercent-ER (in seguito denominata Piattaforma).

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. In tali casi la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 92, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30/11/993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l’offerta è necessario accedere alla Piattaforma ed esser registrati al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (S.A.T.E.R.) di Intercent-ER.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma possono essere effettuate contattando il *Call Center* - 800 810 799 (rete fissa); 089 9712796 (rete mobile e dall’estero); lun-ven, ore 9-13 e 14-18; sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione “*supporto*” sono presenti i manuali per le imprese oltre ad presente una lista predisposta di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso del determinato sito telematico (FAQ).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

## 2.1. DOCUMENTI DI GARA

**FARE ELENCO ALLEGATI CON DENOMINAZIONE E NUMERO**

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara, unitamente al relativo allegato, segnatamente, “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”;
2. Capitolato tecnico (**Allegato 1**), unitamente al relativo allegato, segnatamente, “*Allegato A) - Matrici di rigenerazione dermica - Edizione I*” (composto di n. 2 (due) fogli, denominati, rispettivamente, “*Lotti*” e “*Parametri Valutazione Qualità”*;
3. Documento di stima economica dell’appalto (**Allegato B**);
4. Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) da compilare sulla piattaforma SATER;
5. Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**Allegato 2**);
6. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (**Allegato 2.1.**);
7. Modulo attestazione pagamento imposta di bollo (**Allegato 3**);
8. Patto di integrità, *ex* art. 1, comma 17, L. 06/11/2012, n. 190 (**Allegato 4**);
9. Informativa consegne dell’Azienda USL della Romagna, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**Allegato 5**);
10. Modulo Scheda prodotto (**Allegato 6**);
11. Modulo Scheda offerta economica (**Allegato 7**);
12. Schema di contratto di accordo quadro (**Allegato 8**);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, al seguente *link*: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> e sulla Piattaforma SATER, al seguente *link*: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

Ogni successivo riferimento al profilo del committente o al sito *Internet* dell’Azienda USL della Romagna o alla piattaforma o al SATER, è da intendersi fatto ai suddetti *link*, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

## 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti **entro il termine indicato sul** **portale** previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna (https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare) e sulla Piattaforma SATER (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

**Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non seguiranno ulteriori comunicazioni**.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è finalizzato all’individuazione di operatori economici per la conclusione di accordi quadro (AQ), ai sensi dell’art. 59 del Codice, con la fissazione del valore massimo dell’appalto e delle condizioni di fornitura e senza la fissazione di quantitativi precisi, i quali dunque potranno variare nell’ambito dei contratti applicativi (CA), in ragione delle effettive necessità sanitarie, fino al predetto valore massimo stimato dell’appalto per ciascun lotto. Il valore dell’accordo quadro è frutto di una stima relativa al fabbisogno dell’Amministrazione contraente che utilizzerà l’accordo quadro stesso nell’arco temporale della sua durata. La predetta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l’Azienda USL della Romagna nei confronti degli operatori economici.

L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti unici e indivisibili aggiudicabili singolarmente come riportato nell’allegato A), al Capitolato tecnico (Allegato 1).

I lotti sono stati individuati utilizzando i criteri indicati nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

Per ciascuno dei lotti descritti saranno stipulati contratti di accordo quadro con gli operatori economici risultati idonei e presenti in graduatoria con le seguenti modalità:

Lotto 1 e Lotto 2:

- all’operatore economico classificatosi al I posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 80% dell’importo posto a base d’asta;

- all’operatore economico classificatosi al II posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 20% dell’importo posto a base d’asta;

- eventualmente con gli operatori economici aggiudicatari (classificatisi al I e II posto della graduatoria di gara), qualora necessario per soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica e organizzativa relativamente a fabbisogni ulteriori o dispositivi del listino prezzi non presenti in gara, secondo gli importi complessivi massimi esercitabili per ciascuna opzione (“*Opzione di incremento della fornitura*” e/o “*Opzione ulteriori acquisti sul listino prezzi*”).

Lotto 3 e Lotto 4:

- all’operatore economico classificatosi al I posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 60% dell’importo posto a base d’asta;

- all’operatore economico classificatosi al II posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 40% dell’importo posto a base d’asta;

- eventualmente con gli operatori economici aggiudicatari (classificatisi al I e II posto della graduatoria di gara), qualora necessario per soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica e organizzativa relativamente a fabbisogni ulteriori o dispositivi del listino prezzi non presenti in gara, secondo gli importi complessivi massimi esercitabili per ciascuna opzione (“*Opzione di incremento della fornitura*” e/o “*Opzione ulteriori acquisti sul listino prezzi*”).

Lotto 5:

- all’operatore economico classificatosi al I posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 70% dell’importo posto a base d’asta;

- all’operatore economico classificatosi al II posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 30% dell’importo posto a base d’asta;

- eventualmente con gli operatori economici aggiudicatari (classificatisi al I e II posto della graduatoria di gara), qualora necessario per soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica e organizzativa relativamente a fabbisogni ulteriori o dispositivi del listino prezzi non presenti in gara, secondo gli importi complessivi massimi esercitabili per ciascuna opzione (“*Opzione di incremento della fornitura*” e/o “*Opzione ulteriori acquisti sul listino prezzi*”).

Lotto 6:

- all’operatore economico classificatosi al I posto della graduatoria di gara sarà assegnata la quota massima complessiva pari al 100% dell’importo posto a base d’asta;

- eventualmente con l’operatore economico aggiudicatario (classificatisi al I posto della graduatoria di gara), qualora necessario per soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica e organizzativa relativamente a fabbisogni ulteriori o dispositivi del listino prezzi non presenti in gara, secondo gli importi complessivi massimi esercitabili per ciascuna opzione (“*Opzione di incremento della fornitura*” e/o “*Opzione ulteriori acquisti sul listino prezzi*”).

Il valore complessivo dell’appalto posto a base d’asta, per la durata di quarantotto mesi, è quantificato in **euro 753.760,00** al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

L’importo complessivo è al netto dell’IVA.

L’appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione appaltante.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è indicato Capitolato tecnico (Allegato 1), unitamente al relativo allegato [segnatamente, “*Allegato A)*, *Matrici di rigenerazione dermica - Edizione 1*” (composto di n. 2 (due) fogli, denominati, rispettivamente, “*Lotti.*” e “*Parametri valutazione qualità.*”, e nella “*Tabella n. 1 – Importo economico dell’appalto*”.

## 3.1. DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quarantotto mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente.

Per ciascun lotto aggiudicato, durante l’esecuzione dell’accordo quadro, l’Amministrazione si riserva il diritto di stipulare, con l’operatore economico risultato aggiudicatario, contratti applicativi aventi a oggetto la fornitura dei beni elencati nel Capitolato tecnico. I singoli contratti applicativi (derivati dal contratto di accordo quadro) avranno la durata conseguente all’oggetto della fornitura.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere la validità dei contratti derivati anche oltre la durata del contratto di accordo quadro e sino massimo all’esaurimento della capienza economica contrattuale - incluse le opzioni - e, comunque, non oltre il subentro dei nuovi aggiudicatari in esito all’attivazione dei contratti discendenti da una nuova procedura di gara.

L’esercizio delle opzioni previste per l’acquisizione delle quantità aggiuntive opzionali potrà avvenire entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto o di avvio del contratto in caso di esecuzione anticipata.

Si precisa che la durata dell’appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto - previo costante monitoraggio economico del contratto supportato dal DEC -, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l’opzione di anche conservare l’efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

## 3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 e dall’Allegato II.2-*bis* introdotto dal richiamato D.Lgs. 209/2024, durante l’esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’Indice Istat dei prezzi alla produzione dell’industria (PPI), codice ATECO 325 “*fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (voce “totale”)*”, pubblicato dall’ISTAT sulla pagina *web* “*dati.istat.it*” (di seguito “*Indice di Riferimento*”).

La stazione appaltante monitora l’andamento dell’indice di cui sopra con la frequenza di aggiornamento dell’indice revisionale sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 12, Allegato II.2-*bis*, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la formula prevista dalla Tabella D, punto 7, dell’Allegato II.2-*bis*.

Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all’art. 60 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall’art. 23 del D.lgs. 209/2024.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

**3.2.2 Copertura economica e finanziaria**

Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti si utilizzano per la revisione prezzi le risorse indicate all’art. 60, comma 5, del Codice e per la rinegoziazione contrattuale quelle indicate all’art. 9, comma 1, del Codice: in particolare, si provvede ad un apposito accantonamento nel quadro economico [dei contratti applicativi] alla voce “imprevisti” per il 10% del valore del contratto, e alla voce “accantonamenti” per euro 979.888,00, stimabili in relazione all’importo a base di gara complessivamente in euro 1.055.264‬,00 con facoltà di utilizzo residuale per aumento quantitativo.

## 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto**: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a nove mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L’importo complessivo stimato di tale opzione è pari a **euro 141.330,00**, al netto dell’IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Opzione aumento delle prestazioni**: la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, di esercitare l’opzione di incremento delle prestazioni oggetto d’appalto fino al 50% in aumento del valore a base di gara, per forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali. L’importo complessivo stimato di tale opzione è pari a **euro 376.880,00**, al netto dell’IVA, come indicato nell’allegato “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o al contratto di proroga.

È prevista, inoltre, per tutti i lotti oggetto di gara, **un’ulteriore opzione di incremento pari al 50%** del valore a base d’asta, che potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), **per acquisti sul listino prezzi** di eventuali accessori e dispositivi, qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel documento “*Allegato A*”, al Capitolato tecnico. L’importo complessivo stimato di tale opzione è pari a **euro 376.880,00**, al netto dell’IVA, come indicato nell’allegato “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o al contratto di proroga. Si precisa che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche a incremento della disponibilità delle altre opzioni previste dal disciplinare.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’importo complessivo stimato di tale opzione è pari a **euro** **150.752,00**, al netto dell’IVA, come indicato nell’allegato “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”. Detta opzione potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o al contratto di proroga.

**Clausola di rinegoziazione**: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l’equilibrio, ai sensi dell’art. 9 del Codice. A tal fine, l’Amministrazione valuta il riconoscimento di aumenti anche maggiori rispetto a quanto derivanti dall’applicazione del meccanismo revisionale di cui all’art. 3.2, acquisendo preliminarmente elementi istruttori volti a conoscere le più plausibili condizioni di mercato nel caso di risoluzione del contratto e di conseguente affidamento “*ex novo*”, nonché, ove vi sia un secondo operatore economico in graduatoria, interpellando quest’ultimo per previamente verificare le condizioni proposte. La rinegoziazione è disposta prevedendo le somme di cui al punto 3.2.2., come indicato nell’allegato “*Tabella n. 1 – Importo economico dell’appalto*”.

Il valore globale stimato dell’appalto è pari a euro 2.854.866,00, al netto dell’IVA, come indicato nell’allegato “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara - al/ai singolo/i lotto/i - in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche ~~da~~ un consorzio di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell’art. 99, comma 3-*bis* del Codice, così come introdotto dall’art. 31 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, in caso di malfunzionamento, anche parziale del FVOE o altre piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante procede ad aggiudicare previa acquisizione di apposita autocertificazione dell’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto disposto all’articolo stesso.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6, del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell’articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell’articolo 83-*bis* del D.Lgs. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

## 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti speciali di capacità economica e finanziaria per la partecipazione al presente appalto.

## 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti speciali di capacità tecnica e professionale per la partecipazione al presente appalto.

## 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f), g), e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

## 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a uno stesso centro decisionale. In tal caso potranno essere richiesti, a entrambe le imprese, chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

L’ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta non è consentito che partecipino alla gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a uno stesso centro decisionale. In tal caso potranno essere richiesti, a entrambe le imprese, chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l’esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell’art. 2-*bis* introdotto dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-*bis*, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 119 del Codice così come modificato e integrato dall’art. 41 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non previsti per il presente appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta per ogni singolo lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ridotta all’1% del valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del Codice, in considerazione della natura, delle prestazioni oggetto di fornitura e del connesso grado di rischio, nonché, al fine di favorire la partecipazione delle PMI. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice.

L’importo della garanzia provvisoria per ogni singolo lotto è indicato nell’allegata “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”.

In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico (intestato a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Intesa San Paolo - IBAN IT80U0306913298100000300062) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il tesoriere dell’Azienda USL della Romagna.

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *Internet*:

* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
* http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, **l’operatore economico**, all’atto della sottoscrizione della garanzia **acquisisce dal garante l’indirizzo *Internet*** cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale o nel caso in cui il garante non disponga di un sito *Internet* con le caratteristiche indicate nella Deliberazione ANAC 606/2023, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato *Pdf*, per il riscontro di autenticità e veridicità.

**L’indirizzo *Internet* da utilizzare ai fini delle verifiche** **è indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall’operatore economico nella domanda di partecipazione**. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/09/2022, n. 193;
4. avere validità per almeno **trecentosessantacinque giorni** dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, c.c.;
8. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5, c.c., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

 per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

 per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie

fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all’Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

 per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

 per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto per la partecipazione al presente appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi indicati nell’allegato “*Tabella n. 1 - Importo economico dell’appalto*”.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico ai fini dell’ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L’offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER entro e non oltre il termine perentorio indicato sul portale SATER di Intercent-ER, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo della presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo *file* come prevista nelle guide per l’utilizzo del sistema accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/.

## 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’**Offerta** è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C - Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* **con la trasmissione dell’offerta**, **il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi**.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, a eccezione della documentazione tecnica e scientifica (certificazioni, letteratura scientifica e studi, etc.) che, se redatta in inglese, può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per **trecentosessantacinque giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**Allegato 2**);
2. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (**Allegato 2.1.**);
3. (eventuale) procura;
4. Modulo attestazione pagamento imposta di bollo (**Allegato 3**);
5. Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) da compilarsi sulla piattaforma SATER;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
8. Patto di integrità, *ex* art. 1, comma 17, L. 06/11/2012, n. 190 (**Allegato 4**);
9. Informativa consegne (**Allegato 5**), in quanto rientrante tra gli “*Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione*” di cui all’art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008. L’operatore economico deve presentare l’Informativa debitamente compilata conformemente a quanto indicato nei singoli documenti e in apposito articolo (“Sicurezza sul lavoro”) contenuto nel Capitolato e sottoscritto dal soggetto indicato come datore di lavoro. In caso di RTI, sub-appalto o sub-contratto dovrà essere compilata la scheda 1.1. dell’Informativa per tutti i soggetti interessati;
10. garanzia provvisoria;
11. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
12. Schema di contratto di accordo quadro (**Allegato 8**).

**Il concorrente allega anche una copia firmata digitalmente della suddetta documentazione amministrativa adeguatamente oscurata nelle parti contenenti dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. (a titolo meramente esemplificativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/domicilio, recapito di telefonia fisso e/o mobile personale, firma olografa, etc.), avendo, altresì, cura di non allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento, salvo per le eventuali dichiarazioni firmate con firma olografa**.

## 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato di cui al punto 2.1.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98, comma 6, del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice Fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato di cui al punto 2.1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10/02/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10/02/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice Fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale nel “*Modulo attestazione pagamento imposta di bollo*” di cui all’art. 2.1 e apporre il contrassegno sullo stesso debitamente annullato. Il concorrente assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e al D.Lgs. 117/1917, art. 82.

## 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 372 DEL D.LGS. 12/01/2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.

## 15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo,

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

copia del contratto di rete

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:

* copia del contratto di rete
* dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, a pena di inammissibilità dell’offerta.

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Relazione relativa alle caratteristiche tecniche di minima e (ove pertinente) alle caratteristiche qualitative in valutazione**;
2. **Scheda tecnica dettagliata, *dépliant* di ogni singolo dispositivo medico/prodotto inserito nel lotto:** detta documentazione deve riportare, per ogni prodotto offerto, le caratteristiche tecniche, la destinazione d’uso, i materiali di produzione, la descrizione grafica (immagine del prodotto), le misure, il confezionamento, corredate da eventuali schede di sicurezza e da tutte le informazioni che consentano alla commissione giudicatrice di valutare in maniera appropriata i requisiti di minima richiesti e ciascun criterio di valutazione inserito in gara. Ogni documento digitale dovrà essere nominato con n. di lotto ed eventuale, ove presente, n. di voce/riferimento per il quale viene presentato. Le schede tecniche devono riportare la ragione sociale dell’operatore economico partecipante, se diverso dal Produttore. In tale documentazione si deve evincere con chiarezza quali sono i prodotti pertinenti all’offerta tecnica. Le parti non pertinenti andranno, pertanto, barrate. L’operatore economico può inserire eventuali *dépliant* e materiale illustrativo ritenuto utile alla valutazione tecnica dell’offerta; Le schede tecniche devono riportare i dati indicati nella “*Modulo scheda prodotto*” di cui al punto successivo. Il materiale fornito deve essere in lingua italiana;
3. **Qualora il dispositivo/prodotto offerto sia *latex free*, deve essere prodotta la relativa certificazione**;
4. **Rappresentazione grafica dell’etichetta** del prodotto offerto;
5. **Certificati** di rispondenza a normative in precedenza specificate nel presente capitolato tecnico (Certificazione CE, etc.);
6. **Studi clinici** (ove richiesto);
7. **Modulo scheda prodotto** (Allegato 6) compilato senza indicazione del prezzo e privo di qualunque indicazione di tipo economico, pena la nullità dell’offerta complessiva;
8. eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta tecnica coperti da riservatezza come specificato nel prosieguo e copia firmata della documentazione componente l’offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dagli operatori economici concorrenti, tale da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, comporta l’esclusione dalla gara.

Segreti tecnici e commerciali

L’operatore economico laddove sussistano in base alla normativa vigente segreti tecnici e commerciali allega una dichiarazione firmata contenente le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo e analitico le ragioni per le quali eventuali specifiche parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente allega anche una copia firmata della documentazione componente l’offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta fermo che la stazione appaltante valuterà la fondatezza della richiesta tenuto conto delle motivazioni addotte e della documentazione fornita a comprova, allegata in sede di offerta.

17. CAMPIONATURA

Non richiesta.

18. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, a pena di inammissibilità dell’offerta.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. il **prezzo complessivo offerto**, compilando la scheda offerta economica proposta dal SATER, che non potrà essere superiore rispetto alla base d’asta indicata, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
2. il “***Modulo scheda offerta economica***”, compilato sul modello “*Allegato 7*”,deve indicare:

* (dettagliatamente) tutte i riferimenti/voci di cui si compone, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - “*Denominazione commerciale del prodotto offerto*”, “*Nome produttore*”, “*Codice produttore*”, “*C.N.D*.”, “*U.D.M.*”, etc.;
* Prezzo unitario (per U.D.M.) e prezzo complessivo che non potranno essere superiori alla base d’asta indicata.

La stazione appaltante precisa che è onere dell’operatore economico controllare e verificare l’esattezza dei dati inseriti, dei calcoli matematici e dei conseguenti valori offerti nel suddetto “*Modulo Scheda offerta economica*”.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta**.

In caso di errori materiali e/o di calcolo, individuabili in modo certo, il RUP provvede d'ufficio alla correzione degli stessi, accordando sempre prevalenza ai prezzi unitari univocamente indicati. La mancata indicazione del prezzo unitario o la contraddittorietà dei medesimi, generando incertezza dell’offerta, comporta l’esclusione dell'operatore economico.

Ipotesi solo esemplificativa di applicazione della regola: Si ponga che vi sia discordanza fra il valore totale complessivo inserito in piattaforma ed il medesimo valore indicato nel “*Modulo scheda offerta economica*”, o altri allegati all’offerta: è applicato il prezzo unitario univocamente indicato per rideterminare il valore totale complessivo, a prescindere da quanto indicato nella Piattaforma e/o nel “*Modulo scheda offerta economica*”.

L’offerta economica deve contenere altresì:

1. **Listino prezzi vigente** **e dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona deputata a vincolare l’offerente della % di sconto applicata sul listino, che impegna l’operatore economico a mantenere invariato lo sconto e il listino per tutta la durata della fornitura. Tale listino non concorre all’aggiudicazione, ma i soggetti committenti potrebbero utilizzarlo per eseguire acquisti di eventuali accessori, dispositivi e materiali di consumo, qualora, per necessità di completamento, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico;
2. al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala, si chiede di allegare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di idonei poteri di firma in merito all’indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

* indicazioni relative all’organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura/dei servizi prestati);
* indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate;
* indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per la prestazione della fornitura e prestare i servizi oggetto dell’appalto indicazioni circa l’originalità della fornitura o dei servizi proposti dall’offerente.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nell’Allegato A), al Capitolato tecnico (Allegato 1), è specificatamente individuato il lotto che sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice - previa valutazione dell’idoneità del prodotto offerto - e i lotti che saranno aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice.

Per i lotti che saranno aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | punteggio massimo |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| totale | 100 |

## 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e con la relativa ripartizione dei punteggi elencati nell’Allegato A), al Capitolato tecnico.

I punteggi previsti sono “*punteggi discrezionali*”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

## 19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione del punteggio qualitativo avverrà secondo i parametri di valutazione e relativi criteri riportati nell’Allegato A), al Capitolato tecnico, solo in relazione alle offerte tecniche risultate idonee, in quanto in possesso dei requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale tecnico prestazionale (Allegato 1), unitamente ai relativi allegati. Relativamente alle offerte dichiarate “*non idonee*” non si procederà né all’apertura né alla lettura della relativa offerta economica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno da parte dei componenti la commissione giudicatrice.

Assegnazione del coefficiente: rispetto a ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione, la commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo *plenum* e unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei indicati nella tabella sotto riportata “*Assegnazione coefficiente*”, provvedendo a esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all’attribuzione del giudizio assegnato; solo nel caso in cui l’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

Tabella - Assegnazione coefficiente

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIUDIZIO | Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Scarso | Nessuna miglioria rispetto ai requisiti di minima richiesti da capitolato |
| Valore V(a)i assegnato | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,00 |

Determinazione del punteggio parziale (W): per ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) per il valore ponderale riferito all’elemento/parametro oggetto di valutazione.

Determinazione del punteggio complessivo (PT): si procede alla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/parametro di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Soglia di sbarramento: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti per il punteggio tecnico complessivo. Saranno dichiarate idonee e ammesse alla procedura le offerte tecniche che avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo (PT) maggiore o uguale a 41 punti prima della riparametrazione.

Riparametrazione: solo per le offerte che avranno raggiunto la soglia minima di sbarramento, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente sulla base della seguente formula:

punteggio qualità concorrente considerato = Wi\*(punteggio concorrente considerato/maggior punteggio qualitativo).

Il punteggio qualitativo finale totalizzato dal concorrente è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.

La riparametrazione verrà effettuata sui concorrenti non esclusi dopo l’applicazione della soglia di sbarramento.

Determinato il punteggio tecnico complessivo, la Stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all’espletamento delle successive operazioni di gara e, dunque, all’apertura delle offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo.

## 19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula del “*ribasso massimo non lineare*”

***Vi = (Ri/Rmax)α***

dove:

***Vi*** = coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al prezzo;

***Ri***  = ribasso % (percentuale) offerto dal concorrente (i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso, Vi assume il valore di 1;

***Rmax*** = valore numerico corrispondente al ribasso offerto più conveniente (*ergo*, il valore numerico più alto fra le percentuali di ribasso offerte);

*α* = 0,3

## 19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

**PUNTEGGIO TECNICO**

A ciascun offerente viene assegnato il punteggio tecnico sulla base del metodo aggregativo compensatore dato per i requisiti con punteggio discrezionale dalla seguente formula:

PT(i) = Σn [Wi \* V(a)i]

dove:

PT(i) = Punteggio tecnico dell’offerta i-esima;

Σ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti con punteggio discrezionale;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella tabella di cui al punto 19.1;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento/parametro (i), variabile tra zero e uno.

**PUNTEGGIO ECONOMICO**

Il punteggio economico è calcolato tramite la formula del “ribasso massimo non lineare”:

dove:

PE(i) = il punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo

Pmax = punteggio economico massimo attribuibile

Roff = corrisponde al ribasso offerto

Rmaxoff = corrisponde al massimo ribasso offerto

α = 0,3

Il Sistema procederà per ogni lotto automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all’offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica come sopra determinati.

Si precisa che la piattaforma telematica nel calcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche considererà fino a due cifre decimali.

L’appalto sarà aggiudicato per ogni lotto al concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più alto (Ptot) dato dalla seguente formula: Ptot (i) = PT(i)+ PE(i):

Ptot = punteggio totale offerta i-esima

PT(i) = Punteggio tecnico dell’offerta i-esima;

PE(i) = il punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

**La prima sessione ha luogo il giorno e a partire dall’orario indicati in Piattaforma**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il Responsabile del procedimento della fase di affidamento (RP), se individuato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a comunicare - tramite la Piattaforma SATER - la data e l’ora di apertura delle offerte tecniche ai concorrenti ammessi alla presente gara.

Il RUP/RP procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente le offerte tecniche caricate sul SATER, verificando la sola presenza nominale della documentazione tecnica richiesta.

Successivamente in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza sostanziale della documentazione tecnica richiesta, quindi all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, all’accertamento dell’idoneità e, ove richiesto, all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara e alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.2.

Per i lotti da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo, la commissione giudicatrice valuta la corrispondenza delle offerte tecniche ricevute ai requisiti di minima e alle caratteristiche dei prodotti richieste nel Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara, per definire l’idoneità tecnica delle offerte. La commissione giudicatrice darà conto, in apposita relazione/verbale, delle motivazioni in merito alla idoneità/non idoneità dei prodotti offerti.

Il RUP, in esito alle risultanze della valutazione tecnica, trasmesse dalla commissione giudicatrice, recependo le eventuali esclusioni proposte dalla stessa, procederà a disporre l’esclusione degli Operatori economici dal prosieguo della gara.

Successivamente, il RUP procederà come di seguito indicato.

- Per tutti i lotti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, darà atto tramite la piattaforma SATER, in seduta pubblica virtuale, dell’esito della valutazione tecnica (idoneità/non idoneità), dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e, trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica, effettuerà lo sblocco della busta contenente l’offerta economica caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

Il RUP/RP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 21, i prezzi offerti.

Ai fini di formare la graduatoria dei concorrenti, per ogni lotto, il SATER, in modalità automatica, procede per ciascun operatore economico, al calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 19 e ne registra l’esito.

Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’*ex aequo* si procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 2.3.

- Per i lotti aggiudicati con il criterio del minor prezzo, darà atto, tramite la piattaforma SATER, in seduta pubblica virtuale, dell’esito della valutazione tecnica di idoneità ed effettuerà lo sblocco della busta contenente l’offerta economica caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

Il RUP/RP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 21, i prezzi offerti.

Il SATER, in modalità automatica, procede, per ciascun lotto, sulla base del valore offerto da ciascun concorrente a formare la graduatoria finale e ne registra l’esito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso valore, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’*ex aequo* si procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 2.3.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
* mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In caso di lotti aggiudicati al minor prezzo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata applicandosi il metodo A, dell’Allegato II.2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto all’art. 17. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di trentadue (32) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro novanta giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, gli operatori economici contraenti devono presentare la garanzia definitiva calcolata nella misura dello 0,5% sull’importo contrattuale, al netto dell’IVA, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice.

Per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo di importo pari o sopra alla soglia europea, l’aggiudicatario costituisce, a favore dell’Amministrazione, idonea garanzia definitiva nella misura del 3% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, salvo quanto previsto dall’art. 117, comma 14, del Codice.

Sono fatti salvi gli accordi quadro e/o i contratti applicativi di importo inferiore alla soglia europea per i quali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013, n. 62, come modificato con il D.P.R. 81/2023, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti consultabili ai seguenti *link*:

* https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/item/427-nuovo-codice-comportamento;
* https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-generali/attigenerali/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

La stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35 comma 4, lettera a).

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Quando ne ricorrono i presupposti di obbligatorietà trova applicazione la disciplina di cui all’art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all’Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i., del D.P.R. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Azienda USL della Romagna individuati quali “*autorizzati al trattamento*”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela dell’Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Azienda USL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL della Romagna, U.O. Affari Generali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi n. 8, oppure al Direttore della U.O. Acquisti Beni e Servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio, 280.

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi, 8; tel. 0544/286502; PEC: azienda@pec.auslromagna.it.

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito *web*: www.auslromagna.it.

L’Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: *e-mail* dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.